ALLEGATOA alla Dgr n. 754 del 27 maggio 2014

ACCORDO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO IN DATA 17 DICEMBRE 2002
IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI FERROVIARI
tra
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
LA REGIONE VENETO

PREMESSO:

- che il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale è definito dalla Legge n°59 del 15 marzo 1997 e dal Decreto legislativo n°422 del 19 novembre 1997;

- che, in particolare, gli artt. 8 e 12 del sopra citato Decreto legislativo n°422/1997 prevedono la delega alle Regioni dei compiti e delle funzioni amministrative e programmatorie riguardanti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale concessi a soggetti diversi da FS S.p.A., nonché la stipula di Accordi di programma tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse;

- che la Regione VENETO, di seguito indicata "Regione" ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito indicato "Ministero", hanno sottoscritto in data 08/02/2000, ai sensi degli artt. 8 e 12 del D.Lgs. n°422/97, un apposito Accordo di Programma per la delega delle richiamate funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale;

- che tale Accordo è stato reso vigente con D.P.C.M. 16 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000 n.303 Serie Generale;

- che in data 17 dicembre 2002 è stato sottoscritto tra Regione e Ministero un Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n°281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n°422/97, con il quale sono stati individuati alcuni interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario, nonché le risorse finanziarie disponibili per assicurare la copertura degli stessi per un totale di euro 49.162.101,68;

VISTA la nota prot. n. 0035649 dell'8 aprile 2009 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato fa presente che relativamente alle economie di cui all'art. 15 del D.Lgs 422/97, derivanti dall'utilizzo diretto dei contributi pluriennali e dal rinvio delle procedure di attivazione dei mutui, possono essere riconosciute alle Regioni per la realizzazione di interventi della medesima natura e che a tal proposito le Regioni e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovranno formalizzare i necessari atti integrativi agli accordi di programma precedentemente sottoscritti in materia di investimenti nel settore dei trasporti ferroviari;

RILEVATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'8 aprile 2009 ha preso atto della Relazione predisposta dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 422/97 nonché dell'invito delle Regioni a procedere con sollecitudine alla stipula di Accordi Integrativi agli Accordi di Programma già stipulati con lo stesso Ministero ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 422/97;

CONSIDERATO:

- che l'Accordo di Programma, sottoscritto il 17 dicembre 2002, è finanziato anche con limiti d'impegno (la cui somma ammonta ad 61.448.027,35) stanziati con le leggi: n°611/96, n°472/99, n°488/99 e n°388/00;

- che, a seguito dell'autorizzazione all'emissione di ruoli di spesa fissa a valere sulle somme impegnate, i suddetti limiti d'impegno sono versati sul conto corrente di contabilità speciale acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia n°23361/1251, istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n°166/02, cointestato alla Regione Veneto e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con vincolo di destinazione alla Regione, e successivamente versati, secondo le modalità previste dall'Accordo di programma, sulla contabilità speciale n. 30522 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Venezia

- che, in relazione all'andamento temporale della realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo in argomento, si è potuto a tutt'oggi garantire la copertura degli stessi ricorrendo solo parzialmente ad operazioni finanziarie;

- che l'Accordo di Programma del 17 dicembre 2002 è stato rimodulato con D.M. n°876 del 02/03/2004 e D.M. n°4090 dell'6/10/2005;

- che a copertura dell'Accordo di Programma del 17/12/2002, come rimodulato, sono stati sottoscritti quattro contratti di mutuo per un ammontare complessivo di euro 41.192.437,78 come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Contratto	Legge di finanz.	Importo annuale limite d'impegno	Durata contratto	Importo contratto di mutuo	Periodo di riferimento
Rep. n. 5504	611/96	1.285.276,54	10	11.343.190,09	1/1/02-31/12/11
Rep. n. 5503	472/99	1.224.002,85	15	14.529.952,71	1/1/02-31/12/16
Rep. n. 5502	488/99	687.404,13	15	8.160.070,50	1/1/02-31/12/16
Rep. n. 6710	488/99	424.011,11	6	7.159.224,48	1/1/10-31/12/17
	388/00	452.133,02			1/1/10-31/12/17
	388/00	452.133,02			1/1/10-31/12/17
	TOTALE	**4.524.960,67**		**41.192.437,78**	

- che ulteriori Euro 7.969.662,90, pari alle prime sei annualità degli ultimi tre limiti d'impegno quindicennali sono state versate con erogazione diretta a favore della Regione Veneto nelle more della contrazione del quarto mutuo e che quindi la cifra complessivamente ottenuta dalla Regione ammonta ad Euro 49.162.101,68;

- che la Regione, con il presente Accordo, esclude di dover ricorrere al mercato finanziario, con le risorse assegnate dallo Stato di cui all'art. 15 del D.Lgs. 422/97, per la copertura finanziaria degli interventi medesimi;

- che il parziale mancato ricorso al mercato finanziario a tutto il 31 dicembre 2017, data della scadenza dell'ultimo limite d'impegno, consentirà di destinare ad investimenti ulteriori € 4.327.340,30 rispetto a quelli originariamente previsti dall'Accordo del 17 dicembre 2002 e successive rimodulazioni come evidenziato nella tabella sottostante:

Totale annualità dei limiti di impegno che devono essere accreditati sul conto di tesoreria	11.047.329,54	+
Disponibilità attuale sul conto di tesoreria	1.533.586,90	=
totale	12.580.916,44	-
Rate ancora da pagare di II mutui (rep. N.5502 e rep. N. 5503 sottoscritti dalla Regione Veneto in data 24/12/03)	5.734.220,94	-
Rate che il Mit deve ancora pagare del II mutuo sottoscritto dalla Regione con la Cassa Depositi e Prestiti in data 31/12/2010 I	2.519.355,20	=
totale	**4.327.340,30**	

- che gli ulteriori investimenti da realizzare sono destinati ad integrare il programma di interventi già previsti dall'Accordo di Programma del 17 dicembre 2002 e devono rispondere alle finalità indicate dalle relative leggi di finanziamento;

- che, a tal fine, occorre stipulare un apposito Accordo Integrativo all'Accordo di Programma del 17 dicembre 2002 che individui gli ulteriori interventi da realizzare e la relativa copertura finanziaria;

- che, al fine di far fronte ad eventuali criticità anche finanziarie che potrebbero manifestarsi nel corso della realizzazione dei nuovi interventi, la Regione si impegna ad affidare lavori, di cui all'allegate schede n.1.1, 1.2 e 4(che costituiscono parte integrante del presente accordo), per un valore complessivo limitato all'80% delle maggiori risorse rinvenienti dal parziale mancato ricorso al mercato finanziario (pari ad € 3.461.872,24). L'affidamento dei lavori per l'importo residuo pari al 20% delle maggiori risorse rinvenienti dal parziale mancato ricorso al mercato finanziario (pari ad € 865.468,06) sarà effettuato solo a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori e delle forniture di almeno il 70% del programma dei lavori individuati e attivati, nonché a seguito dell'estinzione dei mutui in essere;

- che con D.G.R. n. 303 del 12/03/2013 la Regione Veneto ha approvato gli interventi da realizzare con le maggiori risorse resesi disponibili ed in particolare la proposta di rimodulazione degli interventi sintetizzata nella scheda denominata "Piano finanziario rimodulato degli interventi finanziati con ADP art. 15 del D.Lgs 422/97 Ferrovia Adria Mestre"

- che il Comitato di verifica e monitoraggio nella seduta del 13/12/2012 si è espresso favorevolmente alla destinazione delle maggiori risorse finanziarie resesi disponibili dal parziale mancato ricorso al mercato finanziario e finalizzate all'integrazione degli interventi individuati ed approvati con la citata Delibera di Giunta Regionale;

- che con nota prot. n. 132095 del 27.03.2013, integrata con n°233455 del 3/06/2013 la Regione Veneto ha trasmesso le schede n.1.1, 1.2 e 4 che individuano i nuovi interventi da realizzare con le maggiori

risorse rinvenienti dal parziale mancato ricorso al mercato finanziario;

- che la competente divisione tecnica del Ministero con nota n. 3709 del 11/06/2013 ha espresso dal punto di vista tecnico il proprio parere favorevole alla realizzazione degli interventi individuati ed approvati con D.G.R n. 303 del 12/03/2013 dalla Regione Veneto;

- che anche per gli interventi e le forniture di cui trattasi la Regione, comunque, nell'ipotesi di anticipazione dei tempi previsti nelle schede tecniche che individuano i nuovi interventi provvederà ad anticipare le risorse necessarie qualora non siano temporalmente disponibili quelle derivanti dal mancato ricorso al mercato finanziario;

- che la Regione potrà modificare il programma degli interventi o rinunciare alla realizzazione di alcuni di essi nel caso in cui il Ministero non metta a disposizione le risorse con le modalità e i tempi disciplinati dal presente atto;

- che il Ministero ha provveduto ad erogare integralmente ai sensi dell'art.7, del richiamato Accordo del 17 dicembre 2002, l'importo di euro 49.162.101,68 posto a copertura degli interventi previsti nell'accordo medesimo;

- che con la DGR n…….la Regione Veneto ha approvato lo schema del presente Accordo Integrativo;

-

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
(Oggetto)

Oggetto del presente atto è l'integrazione dell'Accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n°281/97 il 17 dicembre 2002 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del D.lgs n°422/97, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Veneto, mediante l'individuazione dei lavori e delle forniture per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria per un valore di € 4.327.340,30 destinati ad integrare e completare il programma di interventi originariamente previsto per un valore di 49.162.101,68 elevandolo sino al valore complessivo di € 53.489.441,98;

Art. 3
(Riepilogo delle risorse)

L'individuazione delle risorse con cui garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui al successivo articolo 4 è riportata nell'Allegato 1 "Tabella annualità maturate in limiti di impegno 2002- 2017" parte integrante del presente Accordo.

Il parziale mancato ricorso al mercato finanziario a tutto il 31 dicembre 2017, data della scadenza dell'ultimo limite d'impegno, rende possibile "l'utilizzo diretto" di maggiori risorse per investimenti pari a € 4.327.340,30 rispetto a quelle previste dall'Accordo del 17 dicembre 2002 pari a € 49.162.101,68.

Il valore complessivo delle risorse poste a copertura dell'Accordo del 17 dicembre 2002 integrato dal

presente Accordo Integrativo e utilizzabili direttamente per investimenti, è pertanto pari a € 53.489.441,98 da destinarsi integralmente a lavori e forniture non essendo previsto a carico delle risorse disponibili la copertura di eventuali oneri finanziari o oneri per contenziosi.

Al fine di far fronte ad eventuali criticità, anche finanziarie, che potrebbero manifestarsi nel corso dell'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo del 17 dicembre 2002, così come integrato dal presente Accordo, le parti concordano che le maggiori risorse utilizzabili direttamente per investimenti siano impiegate in una prima fase per l'80% pari a € 3.461.872,24, rinviando l'utilizzo del rimanente 20% pari a € 865.468,06 al momento in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 7;

Art. 4
(Individuazione degli interventi)

I lavori destinati ad integrare il programma di interventi previsto dall'Accordo di Programma del 17 dicembre 2002, sono individuati nelle schede n. 1.1, 1.2 e 4 allegate al presente Atto e denominate " Scheda intervento – rimodulazione anno 2012".

La Regione si impegna ad affidare lavori, di cui all'allegate schede n.1.1, 1.2 e 4 per un valore complessivo limitato all'80% delle maggiori risorse rinvenienti dal parziale mancato ricorso al mercato finanziario (pari ad € 3.461.872,24). L'affidamento dei lavori per l'importo residuo pari al 20% delle maggiori risorse rinvenienti dal parziale mancato ricorso al mercato finanziario (pari ad € 865.468,06) sarà effettuato solo a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori e delle forniture di almeno il 70% del programma dei lavori individuati e attivati nella prima fase attivati, nonché a seguito dell'estinzione dei mutui in essere;

Art. 5
(Modalità di esecuzione ed erogazione delle risorse dell'accordo integrativo)

Le modalità di esecuzione del presente Accordo Integrativo sono le medesime dell'Accordo sottoscritto il 17 dicembre 2002, dal Ministero e dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del D.lgs. 422/97. A tal fine, l'anticipazione di cui alla lettera a), comma 1. dell'art.7, del richiamato Accordo del 17 dicembre 2002, pari al 40% del valore degli investimenti e le erogazioni ulteriori di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo, vanno rapportate al valore del programma di investimenti del presente Accordo integrativo (schede n.1.1, 1.2 e 4 allegate) al netto dell'importo del 20% di euro 865.468,06.
L'erogazione del richiamato 20% è effettuato in un'unica soluzione a seguito del verificarsi delle condizioni richiamate all'art. 4 nonché dell'avvenuto collaudo di tutti gli interventi e forniture previsti nell'accordo di programma originario Accordo del 17 dicembre 2002 così come integrato e modificato dal presente accordo.

I termini del presente Accordo, se necessario, potranno essere modificati a seguito dell'applicazione di nuove norme in materia di contabilità pubblica.

Art. 6
(Verifica annuale della copertura finanziaria ed eventuali anticipazioni regionali a copertura degli interventi realizzati)

Nell'ipotesi in cui i tempi di attuazione previsti per i lavori e le forniture - di cui alle schede allegate - non siano compatibili con la maturazione dei limiti d'impegno sul conto di tesoreria intestato al Ministero, con vincolo di destinazione alla Regione, le risorse necessarie per la copertura degli interventi in corso sono anticipate dalla Regione e verranno reintegrate dal Ministero alla Regione medesima sul c/c di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, n°30522, non appena, effettivamente disponibili sul c/c infruttifero n°23361/1251 intestato al Ministero con vincolo di destinazione alla Regione.

Art.7
(Conclusione del programma)

A fronte di stato avanzamento dei lavori e delle forniture di almeno il 70% del programma dei lavori individuati e attivati, nonché a seguito dell'estinzione dei mutui in essere e dell'avvenuto collaudo di tutti gli interventi e forniture previsti nell'accordo di programma originario Accordo del 17 dicembre 2002 così come integrato e modificato dal presente accordo, previo parere favorevole del Comitato di verifica e monitoraggio di cui al successivo art. 8, il Ministero provvederà a svincolare in un'unica soluzione, anche in quote parziali in pendenza della completa conclusione degli interventi, l'importo di € 865.468,06.

Art. 8
(Verifica dell'attuazione degli interventi)

La verifica dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dello sblocco delle risorse per l'attuazione del secondo programma di interventi, è effettuata dal Comitato di Monitoraggio, istituito ai sensi dell'Accordo di Programma stipulato il 17 dicembre 2002.

Per la REGIONE VENETO	*Per il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*
(IL PRESIDENTE)	*(IL MINISTRO)*
---	---